



COMUNE DI LAVIS

PROVINCIA DI TRENTO

ORIGINALE

Deliberazione Consiglio Com.le N. 49

OGGETTO: RICOGNIZIONE ORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DETENUTE DAL COMUNE DI LAVIS AL 31/12/2017.

L'anno 2018 addì **27** del mese di **DICEMBRE** alle ore **19.05** nella sala consiliare, a seguito di regolari avvisi recapitati a termini di legge, si è riunito, in seduta Pubblica di Prima convocazione il **CONSIGLIO COMUNALE**.

All'appello risultano i Signori:

Cognome e Nome	Presente	Cognome e Nome	Presente
Brugnara arch. Andrea	SI	Giongo Cristian	SI
Caracristi Isabella	SI	Marcon Enzo	SI
Castellan Franco	SI	Moser Simone	SI
Ceccato Monica	AG	Paolazzi Luca	SI
Dallagiacoma Ezio	AG	Pasolli Caterina	SI
Donati Daniele	SI	Perli Marco	SI
Dorigatti Ivo	SI	Piffer Roberto	SI
Fabbro Andrea	SI	Ugolini Alessandro	SI
Facheris Paolo	SI	Zanetti Andrea	SI

Partecipa il Segretario comunale Carlini dott. Mariano

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti il Sig. Facheris Paolo nella sua qualità di Presidente del Consiglio assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

Relazione di pubblicazione (Art. 54 della L.R. 04.01.1993 n. 1 e ss.mm.)

Certifico lo sottoscritto Segretario comunale che copia del presente verbale viene pubblicato il giorno **28/12/2018**

all'albo pretorio ove rimarrà esposto per 10 giorni consecutivi.

Addì, **28/12/2018**

IL SEGRETARIO GENERALE
Carlini dott. Mariano

**OGGETTO: RICOGNIZIONE ORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE
DETENUTE DAL COMUNE DI LAVIS AL 31/12/2017.**

PREMESSO CHE:

Ai sensi dell'art. 24, co. 1, del DLgs 19 agosto 2016, n. 175, recante Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica (TUSP), ciascuna amministrazione pubblica, entro il 30 settembre 2017, era chiamata a effettuare, con provvedimento motivato, la ricognizione straordinaria delle partecipazioni possedute, individuando quelle da alienare o da assoggettare alle misure di razionalizzazione di cui all'articolo 20 del TUSP.

Con deliberazione del Consiglio comunale n. 39 di data 28 settembre 2017 il Comune di Lavis ha dato seguito a tale adempimento, approvando la ricognizione straordinaria delle partecipazioni possedute dal Comune alla data del 31 dicembre 2016, dando atto che a seguito di tale ricognizione non sussistevano ragioni per dismettere le partecipazioni né per razionalizzarle. Tale provvedimento costituiva aggiornamento del Piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate, adottato ai sensi dell'art. 24, comma 2, del D.Lgs n. 175/2016 citato. Tale Piano - che derivava da quanto disponevano i commi 611 e 612 dell'articolo unico della legge 23 dicembre 2014 n. 190 (legge di stabilità), che avevano imposto alle Amministrazioni pubbliche l'avvio di un processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie, direttamente o indirettamente possedute, in modo da conseguire la riduzione delle stesse - era stato approvato in data 30.03.2015 dal sindaco pro tempore arch. Pellegrini Graziano ed in data 29.03.2016 dal sindaco pro tempore arch. Brugnara Andrea.

Il Piano dava conto della situazione in atto, riferita alle società partecipate, e in particolare:

- 1) richiamava la deliberazione consiliare n. 65 del 22.10.2009 con la quale era stato autorizzato, ai sensi dell'articolo 3, commi 27 e 28, della legge n. 244/2007, il mantenimento delle partecipazioni del Comune di Lavis nelle seguenti società:
Azienda speciale di igiene ambientale (ASIA), Azienda intercomunale Rotaliana spa, Dolomiti Energia spa, Trentino Trasporti spa, Farmacie comunali spa, Trentino Mobilità spa e la quali società che svolgono servizi pubblici locali;
Informatica Trentina S.p.A., Trentino Riscossioni S.p.A., e Soc. Cooperativa Consorzio dei Comuni Trentini, quali società cosiddette "strumentali" ovvero costituite per gestire servizi nei confronti delle pubbliche amministrazioni e per il perseguimento delle loro finalità istituzionali;
Primiero Energia spa quale società avente per oggetto l'esercizio di attività elettriche costituita ai sensi dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 26/03/1977 n. 235;
Banca Popolare Etica quale società di carattere solidaristico e di limitato valore economico per l'ente;
- 2) si effettuavano alcune valutazioni e considerazioni positive sull'attività di Primiero Energia spa che ne hanno permesso il mantenimento tra le partecipazioni dell'ente.
- 3) relativamente alle società di cui sopra, ad eccezione dell'Azienda speciale per l'igiene ambientale in sigla ASIA, si dava atto che il Comune possedeva limitatissime quote di partecipazione.

Con la citata ricognizione approvata con delibera consiliare n. 39 del 28 settembre 2017 tali considerazioni e decisioni sono state sostanzialmente confermate.

Si rileva che:

- le pubbliche amministrazioni hanno l'obbligo, ai sensi dell'art. 20 del TUSP, di procedere annualmente alla revisione periodica delle partecipazioni detenute, anche predisponendo eventualmente un piano di riassetto per la loro razionalizzazione;
- ai sensi dell'art. 18, co. 3 bis 1, LP 1/2005 e dell'art. 24, co. 4, LP 19/2016 e ss.mm.ii., gli enti locali della Provincia di Trento sono tenuti, con atto triennale aggiornabile entro il 31 dicembre di ogni anno, alla ricognizione delle proprie partecipazioni societarie, dirette ed indirette, e ad

adottare un programma di razionalizzazione, soltanto qualora siano detentrici di partecipazioni in società che integrino i presupposti indicati dalle norme citate; tali disposizioni assolvono, nel contesto locale, alle finalità di cui all'analogo adempimento, previsto dalla normativa statale all'art. 20 DLgs. 19 agosto 2016, n. 175 e trovano applicazione "a partire dal 2018, con riferimento alla situazione del 31 dicembre 2017" (art. 7 co. 11, LP 29 dicembre 2016, n. 19).

Nel provvedimento di ricognizione, di competenza del Consiglio comunale, vanno considerate le partecipazioni in società, come definite dall'art. 3 co. 1 lett. l) d.lgs. n. 175/2016, detenute in forma diretta, ovvero indiretta, purché attraverso società o altri organismi soggetti a controllo, anche congiunto, da parte dell'amministrazione pubblica. Non sono prese in considerazione le partecipazioni in associazioni, fondazioni o altri enti di diritto privato, né le partecipazioni indirette detenute per il tramite di organismi non controllati dall'ente locale.

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF) d'intesa con la Corte dei Conti ha pubblicato sul sito internet del Ministero le linee guida concernenti la redazione del provvedimento di ricognizione ed eventuale razionalizzazione fatta salva la verifica di compatibilità di quanto ivi indicato con le peculiarità del contesto normativo locale. Ciò in quanto "le disposizioni del TUSP, adottate con atto avente forza di legge ordinaria, si applicano nelle Regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano solo se contengono una disciplina compatibile con quella eventualmente prevista, per la medesima materia, dai loro statuti, adottati con legge costituzionale, e dalle relative norme di attuazione."

Contestualmente, è stato annunciato che, unitamente alla raccolta degli esiti della ricognizione in oggetto, di cui è dovuta comunicazione alla Struttura ministeriale ed alla Sezione di controllo territorialmente competente della Corte dei Conti ex art. 20 co. 3 d.lgs. n. 175/2016, si procederà alla raccolta dei dati di cui al censimento annuale delle partecipazioni pubbliche, previsto all'art. 17 DL n. 90/2014. La raccolta dei dati riferiti ad entrambi gli adempimenti sarà effettuata mediante il portale "Partecipazioni" del sito del MEF, secondo le indicazioni contenute nelle citate linee guida.

Entrambi gli adempimenti si riferiscono alla situazione delle partecipazioni detenute dall'ente pubblico al 31 dicembre 2017.

Come evidenziato dalle citate linee guida, gli adempimenti a carico delle Amministrazioni previsti dall'art. 20 del D. Lgs. n.175/2016 (TUSP) in materia di *razionalizzazione periodica* si integreranno con quelli stabiliti dall'art. 17 del D.L. n. 90 del 2014 per la rilevazione annuale delle *partecipazioni e dei rappresentanti* condotta dal Dipartimento del tesoro e condivisa con la Corte dei Conti seppur differiscano tra loro per quanto concerne l'ambito oggettivo delle partecipazioni da rilevare.

Il Consorzio dei Comuni Trentini, con la circolare dd. 29 novembre 2018, ha richiamato l'attenzione dei Comuni sui suddetti adempimenti, da effettuarsi entro il 31 dicembre 2018.

Effettuate le valutazioni del caso, si ritiene di proporre la conferma dei contenuti del richiamato Piano operativo e di mantenere la situazione attuale delle partecipazioni possedute dal Comune, in quanto le medesime soddisfano i requisiti previsti dalla normativa sopra richiamata.

Ai fini della ricognizione richiesta, si allega il relativo prospetto che le elenca (allegato 1) e la rappresentazione grafica completa delle società partecipate direttamente e indirettamente dal Comune di Lavis (allegato 2).

Si rileva che il Comune partecipa all'Azienda Speciale per l'Igiene Ambientale (ASIA) - con una quota pari al 16,91% - la quale peraltro non ha forma societaria, trattandosi di azienda speciale consortile e al Consorzio Bim, ente strumentale non societario.

Quanto sopra premesso e rilevato

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamate le circolari del Consorzio dei Comuni Trentini dd. 29.11.2018 e dd 7.12.2018 esplicative degli adempimenti in materia.

Viste le Linee guida emanate al riguardo dal Dipartimento del Tesoro MEF d'intesa con la Corte dei Conti.

Effettuata la ricognizione delle partecipazioni societarie possedute al 31.12.2017 dall'ente, come richiesto dal combinato disposto dell'articolo 20 del DLgs. n. 175/2016, dall'art. 18, co. 3 bis 1 della LP 1/2005 e dall'art. 24, co. 4, della LP 19/2016), come da allegato n. 1 al presente provvedimento.

Visto il parere del revisore dei conti espresso in data 21.12.2018 sulla presente proposta di deliberazione.

Ascoltata la relazione.

Ascoltati gli interventi dei consiglieri che saranno riportati nella registrazione audio integrale della seduta trasmessa in diretta streaming e dimessa in atti.

Attesa la competenza del Consiglio comunale ai sensi dell'art. 26 c. 11 del T.U.S.P. 19.08.2016 n. 175 come modificato dal DLgs 100/2017.

Visto il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto-Adige, approvato con L.R. 03/05/2018 n. 2.

Visto il Regolamento di contabilità adottato con deliberazione del Consiglio comunale n.ro 32 del 25/10/2018.

Visto il D.U.P. 2018 - 2020, approvato con deliberazione consiliare n. 42 del 19/10/2017;

Vista la nota di aggiornamento al D.U.P. 2018 - 2020 ed il bilancio di previsione 2018 - 2020, approvati con deliberazione consiliare n. 8 del 08/03/2018.

Visti i pareri sulla presente deliberazione, ai sensi dell'art. 185, 187 e 200 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto-Adige, approvato con L.R. 03/05/2018 n. 2 allegati alla presente quale parte integrante e sostanziale.

Con voti espressi in forma palese per alzata di mano,

favorevoli n. 16

contrari n. //

astenuti n. //

DELIBERA

1. di approvare la ricognizione delle partecipazioni societarie possedute al 31.12.2017 dal Comune di Lavis direttamente ed indirettamente, ai sensi dell'art. 20 DLgs. n. 175/2016 e art. 18, co. 3 bis 1, LP 1/2005 e art. 24, co. 4, LP 19/2016), come da Allegato 1 che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di dare atto che la presente deliberazione non individua un programma di razionalizzazione societaria, confermando il contenuto del provvedimento consiliare n. 39/2017 ad oggetto "Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 7 co. 10 l.p. 29 dicembre 2016, n. 19 e art. 24, d.lgs. 19 agosto 2016 n. 175, come modificato dal d.lgs. 16 giugno 2017, n. 100.
3. di demandare alla Giunta comunale il coordinamento operativo e la vigilanza sull'attuazione di quanto deliberato, fatte salve le competenze consiliari di controllo;
4. di inviare copia del presente provvedimento alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, facendo uso del portale "ConTe" ed alla struttura ministeriale ex art. 15 del D. lgs 175/2016 mediante il portale "Partecipazioni" del sito MEF, secondo le indicazioni contenute nelle linee guida;
5. di dare evidenza al fatto, e ciò ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23 e s.m., che avverso la presente deliberazione sono ammessi:
 - ricorso in opposizione alla Giunta comunale durante il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 183 c. 5 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto-Adige, approvato con L.R. 03/05/2018 n. 2 ;
 - ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199;
 - ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 2.7.2010 n. 104.



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2018 / 94**

Ufficio Proponente: **Ragioneria - Economato**

Oggetto: **RICOGNIZIONE ORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DETENUTE DAL COMUNE DI LAVIS AL 31/12/2017.**

Parere Tecnico

Ufficio Proponente (Ragioneria - Economato)

Parere ai sensi degli art.185 e 187 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige, L.R. 03/05/2018 n. 2 e s.m. Il parere di seguito espresso è da considerarsi FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Ai sensi degli art.185 e 187 del C.E.L. - T.A.A L.R.2/2018 e s.m. si attesta la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa posta in essere dal provvedimento

Data 20/12/2018

Il Responsabile di Settore

Andrea Turra

Parere Contabile

Ragioneria

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, art. 185 e 187 del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, L.R. 03/05/2018 n. 2 e s.m. si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Ai sensi degli art.185 e 187 del C.E.L. - T.A.A L.R.2/2018 e s.m. si attesta la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa posta in essere dal provvedimento

Data 20/12/2018

Responsabile del Servizio Finanziario

Andrea Turra

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
Facheris Paolo

IL SEGRETARIO GENERALE
Carlini dott. Mariano

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'albo pretorio senza seguito, entro dieci giorni dall'affissione, di opposizione, per cui la stessa è divenuta esecutiva il _____ ai sensi dell'art. 183 comma 3, del Codice degli Enti Locali della Regione Trentino Alto Adige L.R. 03.05.2018 n. 2 e ss.mm..

Addì _____

IL SEGRETARIO
Carlini dott. Mariano

Il presente documento è rispettivamente vistato e sottoscritto con firma digitale di cui agli artt. 20 e 21 D.lgs 82/2005 da:

FACHERIS PAOLO;1;109588156444162037830130895308244564811
MARIANO CARLINI;2;5500303



COMUNE DI LAVIS
Provincia Autonoma di Trento

ATTESTATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata adottata ai sensi dell'art. 183, comma 1, del Codice degli Enti locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2, e pertanto diventa esecutiva a pubblicazione avvenuta.

Il verbale di deliberazione è stato pubblicato all'Albo comunale il giorno 28/12/2018 per rimanervi affisso per 10 giorni consecutivi.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Carlini dott. Mariano

Il presente documento è rispettivamente vistato e sottoscritto con firma digitale di cui agli artt. 20 e 21 D.lgs 82/2005 da:

MARIANO CARLINI;1;5500303